Allegato A)
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE LOCALI, A SEGUITO DEL VERIFICARSI E DEL PERDURARE DELL'EMERGENZA DOVUTA ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19.

1 - FINALITA' E SCOPO DELL'INIZIATIVA

Il Comune di Vignola, con il presente provvedimento, stabilisce i criteri per la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle microimprese locali, che operano nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del contagio da COVID-19.
L'intervento è volto a fornire un sostegno economico alle imprese del territorio aventi diritto, secondo quanto previsto alle successive voci, che causa le misure di contenimento del contagio emanate a livello nazionale, regionale e locale, hanno subito una consistente riduzione del fatturato di vendita, così come risultante dal differenziale dei ricavi tra il periodo 01.01.2019-31.12.2019 e il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020 e alle altre imprese che hanno dovuto sospendere parzialmente o totalmente l'attività, nei periodi in cui la normativa lo ha disposto.

2 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

I contributi saranno riconosciuti alle imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della domanda, specificati al punto successivo, che siano ancora in attività al momento dell'erogazione degli stessi e che abbiano subito una riduzione maggiore o pari al 30% dei ricavi, tra il periodo 01.01.2019-31.12.2019 e il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020 per ciò che attiene il punto a); attive al momento dell'entrata in vigore del DPCM dell' 11.03.2020 e alla data di richiesta dei contributi, in possesso degli ulteriori requisiti previsti, con riferimento al punto b, così come specificati al punto 5): "*Entità e tipologie dei contributi assegnabili*" del presente bando.

3 - SOGGETTI BENEFICIARI E TIPOLOGIE DI ATTIVITA' AMMESSE

Possono beneficiare dei contributi le imprese individuali o società:
- con sede operativa nel comune di Vignola;
- attive alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente;
- attive al momento dell'entrata in vigore del DPCM dell' 11.03.2020.
- con volume d'affari ai fini IVA per l'anno 2019 inferiore a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00);
- in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali dovuti alla data del 31.12.2019;
- in situazione di regolarità contributiva, così come attesto dal DURC, o in corso di rateizzazione per il pagamento di quanto eventualmente dovuto;
- non soggette a procedure di liquidazione, in stato di fallimento o situazione equivalente, secondo la normativa vigente, come desumibile da misura camerale;
- che non siano state soggette a sanzioni penali o amministrative, per violazione delle leggi, dei decreti, delle ordinanze e delle norme in genere emanate per contrastare al diffusione del contagio da COVID-19;
- in regola con quanto previsto dal D.Lgs. 159/2011 e dalla L. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni, relativamente alla documentazione antimafia.

Tipologie di attività ammesse ai benefici:

- attività commerciali al dettaglio di vicinato di ogni natura, con superficie di vendita fino a 250 mq, escluse le alimentari e la attività comprese nell'allegato 1) al DPCM 11.03.2020;
- pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a esclusione delle mense e dei catering;
- attività artigianali e di servizio, con vendita al pubblico dei propri prodotti, quali pizzerie, gelaterie, rosticcerie, ecc.;
- attività di servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori, ecc), fatta eccezione per quelle comprese nell'allegato 2) al DPCM 11.03.2020;
- agenzie di viaggi;
- strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, agriturismi, bed & breakfast, ecc;
- palestre e altri impianti sportivi gestiti in forma d'impresa
- imprese connesse alla fornitura di merci non alimentari e servizi ad alberghi e ristoranti, come lavanderie, fornitori di materiali di consumo, ecc.

4 - SOGGETTI ESCLUSI

Sono escluse dall'erogazione del contributo le imprese che esercitano, ancorché in misura non prevalente (accessoria), le seguenti attività:

- tutte le attività rientranti nell'allegato 1 del DPMC 11 marzo 2020 e tutte le attività rientranti nell'allegato 2 del DPMC 11 marzo 2020, qualora non diversamente precisato al punto precedente ("*Tipologie di attività ammesse*");
- medie e grandi strutture di vendita
- attività di commercio al dettaglio alimentare e attività di panificazione;
- tabaccherie e vendita di sigarette elettroniche;
- farmacie;
- parafarmacie;
- mense e catering;
- attività libero professionali
- agenzie di intermediazione immobiliare e agenzie assicurative;
- istituti bancari e di credito, agenzie di promozione finanziaria e simili;
- ambulatori e strutture sanitarie
- attività di compro oro e attività similari;
- attività di sale scommesse e sale giochi.

5 – ENTITA' E TIPOLOGIE DEI CONTRIBUTI ASSEGNABILI

Per la concessione del contributo e dell'agevolazione fiscale il Comune procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra gli aventi diritto, sulla base delle domande presentate nei modi e nei tempi previsti, suddividendo l'importo complessivo stanziato, consistente in euro **100.000,00**, come di seguito descritto:

a) Contributo a fondo perduto di € **1.000,00** dedicato alle imprese che abbiano subito una riduzione del fatturato di vendita, tra il periodo 01.01.2019-31.12.2019 e il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020 di almeno il **30%**, assegnato sulla base della graduatoria che verrà stilata tra le aziende partecipanti e aventi diritto, attive alla data del 01.01.2019, redatta in ragione della maggiore riduzione percentuale dei ricavi, subita nell'arco temporale suindicato, fino a esaurimento della quota di fondo dedicata, di euro

65.000,00 complessivi. (*Pertanto, a titolo di chiarimento, l'impresa che avrà registrato una perdita di fatturato nel periodo suindicato della percentuale, ad esempio, del 90% sarà prima in graduatoria, quella che avrà subito una riduzione dell' 85% sarà seconda, quella che avrà registrato l'80% terza e così via*).
Fermi restando il criterio di redazione della graduatoria e l'ordine di assegnazione dei contributi così risultanti, come descritto nel precedente periodo, sarà data la precedenza nell'erogazione del contributo alle imprese "giovani". Ai fini del presente bando si intendono imprese "giovani" quelle il cui titolare o, se gestite in forma societaria, quelle in cui almeno la metà dei soci abbiano meno di 35 anni alla data di pubblicazione del bando. In caso di società di capitali si intende impresa "giovane" quella in cui la metà delle quote sia detenuta da soci con meno di 35 anni alla data di pubblicazione del bando.

b) Contributo facoltativo, erogato a titolo di rimborso del **50%** delle spese sostenute e ammissibili documentate, al netto di IVA, fino a un importo massimo complessivo di € **500,00**, assegnato sulla base della graduatoria che verrà redatta in ragione del maggior importo di spese sostenute e ammissibili documentato, con precedenza alle neoimprese, che non abbiano potuto usufruire del contributo di cui al punto **a)** in quanto sorte successivamente alla data del 01.01.2019, fino a esaurimento della quota di fondo dedicata, di euro **25.000,00** complessivi.
La graduatoria, nel caso in cui il fondo dedicato non risulti esaurito dalle neoimprese partecipanti ed in possesso dei requisiti per accedere al contributo, sarà completata dalle aziende che abbiano subito una riduzione del fatturato di vendita, tra il periodo 01.01.2019-31.12.2019 e il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020 di almeno il **30%**, <u>attive alla data del 01.01.2019,</u> ordinate sulla base del medesimo criterio sopra espresso, ovvero del maggior importo di spese sostenute e ammissibili documentato.
<u>Alla presente misura potranno pertanto accedere tutte le aziende, anche se sorte dopo il 01.01.2019</u>.
Le spese rendicontabili ai fini della concessione del contributo, saranno tutte quelle sostenute tra il 11.03.2020 e il 31.12.2020, rientranti nelle seguenti categorie:

- Spese per arredi, strutture mobili, accessori utili per l'ampliamento della superficie di somministrazione o vendita, funzionali al rispetto delle norme di contenimento al contagio da COVID-19 (es: gazebo, ombreggianti, tavoli, sedie, strumenti riscaldatori per esterni, ecc), quali distanziamento sociale e riduzione del numero di clienti presenti contemporaneamente all'interno e all'esterno dei negozi;
- Apparecchiature, dispositivi e mezzi funzionali al rispetto e all'efficienza delle procedure necessarie per il contenimento alla diffusione del contagio, quali barriere parafiato in plexiglas o altri materiali, sanificatori, adeguata cartellonistica informativa e di indicazione dei percorsi, ecc.
- Costi sostenuti per spese dedicate all'innovazione, alla logistica, alla digitalizzazione della gestione delle attività di vendita dell'impresa, quali acquisto di strumenti informatici e software, creazione di portali proprietari per la vendita on line, attività di collaborazione e concentrazione tra imprese, dedicate ad attività di pubblicità condivisa, di consegna prodotti, compresa la creazione di servizi commerciali integrati;
- Studi, consulenze, servizi nonché azioni volte al rilancio dell'attività (esempio: iniziative pubblicitarie e di marketing);
- Costi sostenuti per la stesura dei piani di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e la messa in sicurezza dei rispettivi locali di vendita, comprese - --

- Spese sostenute per la formazione e l'informazione in materia di contrasto alla diffusione e gestione del rischio di contagio da COVID-19.

Per l'accesso alla misura di cui sopra, sarà richiesta una breve descrizione delle azioni messe in campo, e delle relative spese sostenute e documentabili, da illustrare nell'apposita sezione del modulo di domanda e dovrà essere allegata copia di fattura o documento contabile equivalente, debitamente quietanzato, relativamente alle spese documentate e ammissibili.

c) Contributo a fondo perduto, per un importo massimo di euro **350,00**, destinato a tutte le imprese delle tipologie ammesse, che siano sorte dopo il 01.01.2019 e che siano state soggette a chiusura causa misure volte al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, purché attive alla data di presentazione della domanda, fino a esaurimento del fondo di euro **10.000,00** dedicato; l'importo concesso a ogni azienda potrà essere eventualmente ridotto, in funzione del numero di imprese ammesse al contributo.

Qualora le graduatorie riferita ai contributi dedicati alle imprese aventi diritto precisati ai punti **b)** e **c)** non esaurissero le disponibilità delle quote di fondo dedicate, rispettivamente di euro 25.000,00 per la misura b) e di euro 10.000,00 per la misura c), gli importi residui saranno utilizzati per implementare la quota di fondo di cui al punto **a)**, potendo in tal modo soddisfare le imprese aventi diritto, a scorrere la graduatoria, fino a esaurimento della nuova disponibilità. Nel caso in cui la disponibilità così aumentata, non consentisse l'attribuzione di tutti i contributi di cui al punto **a)** per l'intera quota prevista (euro 1.000,00), all'ultima impresa beneficiaria della graduatoria verrà corrisposta la cifra residuale, a esaurimento della disponibilità del fondo.
L'Amministrazione Comunale si riserva, nel caso in cui il fondo risultasse insufficiente a coprire tutte le richieste ammesse e qualora si rendessero disponibili in futuro ulteriori somme, a procedere in un successivo momento con la liquidazione dei contributi per le imprese ammesse alla graduatoria, ma non assegnatarie per esaurimento disponibilità prevista nel presente bando.

6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO.

Pena l'esclusione, la richiesta di contributo dovrà essere redatta esclusivamente su apposito modulo che potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di Vignola: www.comune.vignola.mo.it.
La domanda dovrà essere inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it

entro e non oltre il 25 marzo 2021.

Alla domanda, se non firmata digitalmente, dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
Saranno ritenute irricevibili le domande:
- prive della firma;
- non compilate nelle parti essenziali;
- prive della fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario, in caso non siano sottoscritte digitalmente;
- presentate oltre il termine di scadenza stabilito.

Le informazioni che saranno riportate dalle imprese attraverso la compilazione del modulo di richiesta saranno rese in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione /atto di

notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 soggetta alla responsabilità di cui agli artt 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
Le domande di contributo verranno istruite in base all'ordine cronologico di acquisizione al protocollo comunale, determinato da data e ora di ricevimento della domanda.
Durante l'istruttoria della domanda, si verificherà la completezza formale della stessa, procedendo ad archiviazione nel caso risulti priva di quanto richiesto dalla modulistica approntata.
A conclusione della fase istruttoria saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Vignola l'elenco e i relativi importi delle imprese ammesse a contributo. Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico disposto su ccb o ccp acceso presso istituti di credito o Poste Italiane, coerentemente con i dati indicati dai beneficiari sul modulo di richiesta inviato e presumibilmente entro 60 giorni dalla data di assegnazione dello stesso.

7 - CONTROLLI

Il Comune di Vignola si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti il contributo in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000.
Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo, il Comune di Vignola potrà procedere al recupero delle somme erogate.

8 – PUBBLICAZIONE BANDO

Il presente bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Vignola fino alla scadenza, prevista in data 25 marzo 2021 e sul sito istituzionale del Comune di Vignola, fatte salve eventuali ulteriori forme integrative di pubblicità.

9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti ai fini del presente bando sono trattati nel rispetto e in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n.679/2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati".

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Sergio Tremosini
CODICE FISCALE: TINIT-TRMSRG59E03G393S
DATA FIRMA: 25/02/2021 10:22:12
IMPRONTA: 3064363738643963626262663537643634323036383839323637336664386331353431336131653 2